
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Appello, c.d. effetto espansivo interno, statuizione sulle spese di lite

In base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., comma 1, secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (c.d. effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese ed il correlativo dovere del giudice di appello di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse; va tuttavia precisato che tale dovere non è violato ove il giudice di secondo grado confermi espressamente, per le parti non riformate, la sentenza di primo grado, così recependo il pregresso regime delle spese di lite sulla base di una complessiva riconsiderazione, seppure implicita dell'esito della lite, riguardante entrambi i gradi di giudizio.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 23.6.2015, n. 12955

...omissis...

Il ricorrente deduce:

violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per omessa pronuncia su un punto della controversia e comunque per violazione di una norma di diritto; la Corte di merito aveva omesso di statuire sulle spese processuali di primo grado, poste a carico xxxx soccombente in primo grado, benchè avesse riformato la sentenza di primo grado accogliendo l'impugnazione del Rxxxx divenuto vittorioso in appello.

Con il ricorso incidentale xxxx. rileva: il giudice di primo grado dichiarando l'inammissibilità di ambedue le domande proposte dall'attore, aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione preliminare in ordine alla carenza di legittimazione passiva di essa xxx che si era dichiarata non comproprietaria della corte oggetto di causa; la Corte di merito, nonostante la riproposizione di tale eccezione, aveva erroneamente disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti, compresa la xx., costretta, quindi, ad accollarsi anche gli oneri del giudizio. Il ricorso principale è fondato.

In base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., comma 1, secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (c.d. effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese ed il correlativo dovere del giudice di appello di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. n. 13059/07; n. 26985/2009), pur dovendosi precisare che tale dovere non è violato ove il giudice di secondo grado confermi espressamente, per le parti non riformate, la sentenza di primo grado, così recependo il pregresso regime delle spese di lite sulla base di una complessiva riconsiderazione, seppure implicita dell'esito della lite, riguardante entrambi i gradi di giudizio (Cass. n. 23634/2009). Nella specie il Giudice di Appello ha completamente omesso di statuire sulle spese processuali di primo grado, limitandosi a provvedere su quelle di secondo grado. La censura va, pertanto, accolta.

Va pure accolto il ricorso incidentale, posto che la sentenza impugnata non ha in alcun modo deciso sulla eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata xxxxx eccezione riproposta in appello ex art. 346 c.p.c.. Nè, a fronte dell'appello principale svolto dal soccombente, vi era l'onere di proporre appello incidentale su detta eccezione in quanto superata dal rigetto della domanda dell'attore sicchè la parte era tenuta solo a riproporre espressamente l'eccezione nel nuovo giudizio di appello, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ex art. 346 c.p.c. (cfr. Cass. n. 14086/2010). In conclusione va accolto sia il ricorso principale che quello incidentale e, conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze che si uniformerà ai principi esposti, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso principale e quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2015.